

## COMUNE DI VICCHIO

### P.16 PROCEDURA PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE E DISPERSE

Il territorio di competenza del Centro Intercomunale del Mugello è prevalentemente montuoso e per persone inesperte o che non conoscono bene il territorio perdersi può risultare abbastanza facile.

Secondo quanto indicato negli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” emanati con Direttiva PCM del 9 novembre 2012, la ricerca “in superficie” di persone disperse non rientra direttamente tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal DLGS 2 Gennaio 2018 n.1 (Codice della Protezione Civile) , fatta salva l’eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi per i quali il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell’intervento relativo alla specifica emergenza e si articola con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

L’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per concorrere all’attività di ricerca persone disperse, fuori dai contesti di eventi calamitosi, è comunque consentita a condizione che le Autorità che ne hanno la competenza, e che si assumono la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, inoltrino formale richiesta alle strutture locali di protezione (Comuni/Unione dei Comuni,

Province), al fine di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate. Ai fini dell’attivazione la richiesta di soccorso , deve essere formalmente indirizzata al Ce.Si. Intercomunale a mezzo Pec, spetta al COI individuare ed attivare, le organizzazioni di volontariato che si sono rese volontariamente disponibili, organizzazioni valutate idonee in rapporto all’esigenza ed allo scenario di intervento comunicandole ed indirizzandole all’Autorità richiedente l’intervento quale soggetto responsabile delle ricerche. E’ in facoltà dell’Ente che ha attivato le squadre di volontariato richiederne l’immediata disponibilità nel caso in cui si prevedano o si verifichino eventi emergenziali da fronteggiarsi con l’impiego delle squadre inviate.

L’informazione al sindaco spetta alla prefettura che si avvale della sala operativa integrata metropolitana. L’Autorità competente al coordinamento degli interventi impartisce alle sezioni di volontariato attivate le necessarie direttive ed indicazioni per il loro impiego sulla base degli scenari operativi, e, al termine o sospensione dell’impiego, ne dà immediata comunicazione all’Ente attivante ai fini della chiusura della procedura di attivazione. In considerazione del fatto che l’attività di cui al presente articolo, fuori dai contesti di eventi calamitosi, non rientra direttamente fra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge DLGS 2 Gennaio 2018, non si applicano i benefici di cui all’art.25 del Regolamento DPGR n.62R /2013 e l’attivazione delle sezioni di volontariato non rientra fra quelle soggette alle procedure di attivazione dei benefici.

**Non rientra nei compiti dei Comuni l’assistenza logistica alle operazioni di ricerca che sono a carico della struttura impiegante anche per le OO.VV. intervenute.**